

CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza 4 ottobre 2023, n. 27990

Svolgimento del processo

1. in relazione a mandati difensivi conferiti da B.B. e da C.C. all'avvocato D.D. e sottesi alla sentenza n. 1372 del 2015 emessa dal Tribunale di Forlì su domanda dell'avvocato nei confronti dei clienti per mancato pagamento dei compensi professionali oltre interessi, l'Agenzia delle Entrate notificava alla parti un avviso di liquidazione di imposta di registro sia sulla sentenza sia sui mandati qualificando questi ultimi come atti enunciati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 31 dicembre 1986, n. 131, art. 22. Sulla base di tale avviso l'Agenzia notificava alle parti una cartella di pagamento. L'avvocato impugnava l'avviso con esclusivo riguardo alla tassazione dei mandati e con separato ricorso impugnava la cartella. Entrambi i ricorsi venivano accolti. Il primo sul rilievo che i mandati non erano in realtà enunciati nella sentenza ma erano ad essa solo presupposti. La CTP annullava l'avviso in toto. L'Agenzia appellava le sentenze. L'avvocato A.A. si costituiva nel giudizio di appello relativo all'avviso di liquidazione. Il giudizio di appello relativo alla cartella veniva dichiarato estinto per avere il coobbligato B.B. pagato l'intera somma portata nella cartella. L'avvocato chiedeva quindi dichiararsi estinto per cessazione della materia del contendere anche giudizio di appello relativo all'avviso di liquidazione con condanna dell'amministrazione ex art. 96 c.p.c., comma 3, per avere l'amministrazione medesima insistito nella domanda con memoria in data successiva a quella dell'avvenuto pagamento del coobbligato. La CTR dell'Emilia-Romagna accoglieva l'appello dell'Agenzia dichiarando definitivo l'avviso per quanto riferito alla tassazione della sentenza e degli interessi moratori sulle somme dovute dai clienti all'avvocato e rigettava invece l'appello in relazione alla tassazione dei mandati difensivi in ragione della ritenuta insussistenza, già accertata dalla CTP, dei presupposti di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22. Dichiarava infondata la domanda proposta dell'avvocato A.A. ai sensi dell'art. 93 c.p.c., comma 3, per essere la tesi dell'amministrazione non del tutto priva di supporto nella giurisprudenza di merito e comunque giustificabile data "la complessità della materia";

2. l'Agenzia ha depositato memoria di costituzione tardiva "al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione".

Motivi della decisione

1. con il primo e con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, e in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la CTR tenuto conto della documentata ragione di cessazione della materia del contendere costituita dall'avvenuto pagamento da parte del coobbligato dell'intera somma portata nella cartella cui era sotteso l'avviso di liquidazione oggetto di causa;

2. i motivi sono infondati;



2.1. la pronuncia di cessazione della materia del contendere del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali - quali l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione - incidenti sul "petitum" e sulla "causa petendi" della lite contestata e idonei, perciò, a far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia. Nel caso di specie, il dedotto pagamento, da parte del coobbligato, della somma portata nella cartella non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere sull'avviso di liquidazione sotteso alla cartella medesima. Resta peraltro che il dedotto pagamento potrà essere opposto dall'odierno ricorrente all'Agenzia in sede di eventuale esecuzione fondata sulla cartella;

3. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente disatteso la richiesta di esso ricorrente di condanna dell'amministrazione per lite temeraria;

4. il motivo è infondato.

4.1. La previsione della speciale responsabilità processuale di cui all'art. 96 c.p.c., comma 3, presuppone un abuso del diritto di agire o resistere in giudizio da parte del "soccombente". Nel caso di specie il ricorrente vorrebbe correlare la responsabilità alla sola insistenza ingiustificata dell'amministrazione nell'azione pur dopo che, secondo la prospettazione del ricorrente medesimo, la stessa vi aveva perso interesse per effetto avendo ricevuto il pagamento di quanto preteso. L'infondatezza del motivo in esame segue a quanto evidenziato al superiore punto 2.1. Peraltro, in astratto, la sopravvenuta carenza di interesse non è in alcun modo correlata alla soccombenza ed inoltre la CTR ha accertato che l'appello dell'Agenzia era da accogliere avendo la CTP annullato l'avviso in toto malgrado fosse stato contestato solo in parte;

5. in conclusione, i tre motivi di ricorso devono essere rigettati;

6. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che l'amministrazione non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

